

DECRETO SVILUPPO/Semplificazioni a metà in materia di adempimenti relativi alla privacy

DI ANTONIO CICCIA

Dps, obblighi snelli Ma non troppo

Semplificazioni a metà del Dps privacy (Documento programmatico sulla sicurezza). La possibilità di autocertificazione, prevista dal dl sviluppo (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 160 del 12/7/2011), lascia fuori molti trattamenti ed espone le imprese al dilemma se semplificare rischiando false dichiarazioni o se continuare a fare il documento programmatico sulla sicurezza. In ogni caso non sembra sconsigliato il ricorso a consulenze. Anche il garante, tra l'altro, ha bocciato le semplificazioni del decreto sviluppo, perché hanno la portata di svuotare il codice della privacy per interi settori e in particolare per le imprese. Da qui la richiesta di inversione di rotta, formulata anche nella relazione per il 2010 del presidente Francesco Pizzetti: vanno rivisitate le disposizioni che eliminano il consenso per le comunicazioni di dati tra aziende del medesimo gruppo e che definiscono le finalità amministrative/contabili, per le quali si è esonerati dalla stesura del documento programmatico sulla sicurezza. Ma vediamo in dettaglio le novità apportate al codice della privacy dal decreto 70/2011, comprese le liberalizzazioni del marketing cartaceo e nel settore della commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Persone giuridiche. Viene inserito all'articolo 5 del codice della privacy il comma 3-bis, in base al quale il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrative/contabili, non è soggetto all'applicazione del codice. I dati delle

Quando il Dps va fatto comunque

Esempi di trattamenti di dati non connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile

Trattamenti con strumenti di videosorveglianza
Trattamenti per finalità di marketing
Telemarketing
Trattamenti ai fini dell'invio di materiale pubblicitario
Trattamenti per il compimento di ricerche di mercato
Trattamenti con uso di strumenti biometrici



Sorveglianza esente dalle semplificazioni

Se l'impresa fa videosorveglianza è tagliata fuori dalle semplificazioni del Dps. Il decreto sviluppo prevede che in relazione ai trattamenti di dati comunque effettuati per correnti finalità amministrative - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante della privacy individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) del Codice. Si deve evidenziare che sussistono una serie di processi, piuttosto frequenti nella vita aziendale, che facilmente non ricadono nei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività, previste dal nuovo comma 1-bis (e 1-ter) del Codice della privacy, di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile che prescindono dalla natura dei dati trattati, quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto

di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. A tale riguardo possiamo ricordare, per esempio, come l'attività di videosorveglianza o l'attività di marketing, piuttosto comuni anche in realtà aziendali medio piccole, facciano di per sé venir meno la possibilità di fruire della semplificazione in oggetto. Ma al riguardo si può pensare anche ai trattamenti con uso di strumenti biometrici, alle attività di telemarketing ecc.

La direzione perseguita è sicuramente quella giusta, in quanto è incoerente che un piccolo esercizio abbia obblighi anche solo paragonabili a realtà ben più strutturate, ma forse necessita ancora di qualche ritocco per non rischiare di rimanere a metà del guado in termini di oneri e di responsabilità in capo alle aziende.

Giuseppe Caruso e Carlo Bendin

aziende e imprese sono fuori dal campo di applicazione della legge sulla privacy.

Curriculum. A chi invia spontaneamente un curriculum

non va fatta l'informativa (articolo 13 del codice della privacy), che è rinviata al primo contatto successivo. Coerentemente si dispone che non ci vuole il consen-

so per trattare i dati contenuti nei curricula e questo con riferimento anche ai dati sensibili.

Gruppi. Non ci vuole il consenso dell'interessato per la

comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate o con società sottoposte a comune controllo, e anche tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti a essi aderenti, per le finalità amministrative contabili; agli interessati la possibilità di comunicazione deve essere resa nota con l'informativa. Sono interessati dalla norma i consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture, reti d'impresa e così via. L'obiettivo è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento.

Registro per il marketing cartaceo. Completa il quadro delle novità l'inserimento del marketing postale nell'alveo del marketing telefonico. Con una integrazione all'articolo 130 del codice si prevede che il trattamento dei dati per finalità promozionali mediante l'impiego della posta cartacea è consentito di diritto nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dei suoi dati nel registro pubblico delle opposizioni, tenuto dalla Fondazione Bordini. Con la modifica in commento si consente, purché non sia stato esercitato il diritto di opposizione, il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, a fini di invio di materiale pubblicitario anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea. Con altra modifica (all'articolo 67-sexies decies del Codice del consumo, dlgs 206/2005), relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, è stato reso possibile un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, ammesso in questo settore sempre senza consenso del privato, non iscritto nel registro delle opposizioni.

—© Riproduzione riservata—

L'autocertificazione non sempre conviene

Basta che qualcuno faccia causa all'impresa per danni alla salute e salta l'autocertificazione sostitutiva del Dps. La conversione in legge dell'art. 6 del 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto «decreto sviluppo» conferma la sostituzione, ma con alcuni limiti, dell'obbligo di tenuta del Dps (Documento programmatico sulla sicurezza privacy) per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti. Il gravoso adempimento è stato sostituito dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000 n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice privacy e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato b del medesimo. La nuova disposizione merita però una riflessione per comprenderne fino in fondo la portata: infatti, ancorché sia la norma quanto la relazione illustrativa alla medesima facciano riferimento alla sostituzione della tenuta del Dps

con un obbligo di autocertificazione, risulta evidente che in tale contesto il legislatore faccia riferimento a un «obbligo» sui generis o meglio a una facoltà riconosciuta al titolare di sgravarsi, a determinate condizioni, di un adempimento gravoso. Infatti, è palese come sia poco coerente obbligare a un'autocertificazione e ciò proprio per la natura stessa dell'istituto. Infatti paradossalmente nel caso di specie il titolare del trattamento sarebbe obbligato a esporsi a una condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 codice penale o altro reato in materia di falso oltre che alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 169 e dall'art. 162 del Codice della privacy e ciò in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di redigere il Dps che diversamente esporrebbe lo stesso alle «mere» sanzioni previste dal Codice della privacy. Pertanto sembra corretto discostarsi da una lettura rigida della norma per sostenere che nella «sostanza» poco è cambiato per chi non avendo certezza sui trattamenti effettuati e pur essen-

dosi impegnato nell'applicazione della legge sulla osservanza delle misure minime di sicurezza non voglia correre rischi di natura penale e quindi decida di continuare a redigere un aggiornato Dps in luogo di una possibile autocertificazione. Va anche evidenziato come nella vita aziendale si possono manifestare situazioni che non ricadono nelle previsioni previste dal nuovo comma 1-bis del Codice della privacy. A tale riguardo possiamo ricordare il trattamento di dati giudiziari di terzi (ossia di soggetti diversi dai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti), nei confronti dei quali per esempio il titolare abbia deciso di procedere in sede penale o di trattamento di dati sensibili di soggetti terzi. Ciò potrebbe accadere, oltre che nelle ovvie ipotesi di chi svolga attività sanitarie, ecc., anche eventualmente, nei limiti previsti dalle norme in materia, con riferimento a infortuni che abbiano coinvolto lavoratori di subappaltatori/fornitori ecc. Ma ciò potrebbe anche accadere semplicemente laddove un vicino intenzasse azione per pretesi danni alla salute (si pensi alla tipica

ipotesi di fumi, scarichi ecc. provenienti dall'impresa) derivanti da responsabilità dell'azienda o laddove un soggetto sostenesse di avere subito lesioni in un sinistro stradale in cui è coinvolto un automezzo dell'azienda. Passando invece alla consapevolezza necessaria alla predisposizione dell'autocertificazione sostitutiva del Dps da parte del titolare del trattamento, fermo restando che è sempre utile, sia per avere un quadro preciso dei trattamenti e delle misure che in sede di verifica da parte degli organi preposti, avere un documento, anche solo a uso interno, che consenta di essere pronti e aggiornati sullo stato di adeguamento dei processi aziendali alla normativa dettata dal dlgs n. 196 del 2003, sarà comunque necessario avere un supporto di natura consulenziale giuridico tecnica per verificare non solo se i trattamenti effettuati consentano di fruire del nuovo dettato normativo, ma anche lo stato di attuazione e adeguamento in azienda alle misure minime di sicurezza previste dal codice privacy (e che dovrebbero fra l'altro essere incrementate nel prossimo futuro con appositi provvedimenti).

Giuseppe Caruso e Carlo Bendin